

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Notiziario dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense

dal 01/04/2017 al 28/04/2017



Governo - Ministero della Giustizia

Il **Consiglio dei Ministri** ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica. L'intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l'impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore. Nell'introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall'ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sul nuovo testo sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:

1. modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
2. integrazioni che migliorano l'efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
3. limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

In particolare, tra le novità introdotte si segnala che si introduce **l'obbligatorietà dell'uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara** per la "progettazione" (*dal sito del Governo*).

Il **Consiglio dei Ministri** si è riunito venerdì 28 aprile 2017 alle ore 11 a Palazzo Chigi; questo il comunicato stampa per le parti di diretto interesse:

- 1) Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea ("Legge di delegazione europea 2016"). Il disegno di legge tra le altre disposizioni prevede il rafforzamento di alcuni aspetti della

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, alle garanzie per i minori indagati o imputati; dalla protezione dei dati personali nelle attività di indagine, allo scambio automatico obbligatorio d'informazioni nel settore fiscale;

2) Il **Consiglio dei ministri** ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (**Legge europea 2017**). Il provvedimento è volto a chiudere tre procedure d'infrazione e tre casi EU Pilot, a superare una delle contestazioni della Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, a introdurre norme per la corretta attuazione di due direttive e ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234/2012.

3) Il **Consiglio dei ministri** ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai **mercati degli strumenti finanziari** (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR). Le nuove disposizioni, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una **corretta informazione per gli investitori**, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un'adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti. Si prevede poi la facoltà **di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari che possano compromettere la stabilità e l'integrità dei mercati**, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori. Si **ampliano poi gli obblighi di comunicazione** alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d'investimento ricevuto. Inoltre, le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.

4) Infine il **CdM** ha approvato, in via definitiva, il decreto sulla disciplina di **funzionamento del collegio arbitrale** che dovrà decidere in merito all'erogazione delle prestazioni in favore degli **investitori** che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati nelle banche in liquidazione (Banca delle Marche; Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio; Cassa di Risparmio di Ferrara; Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti). Il decreto, tra l'altro, individua i criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori

(notizie tratte dal sito del Governo).

Il **Ministro della Giustizia Andrea Orlando** ha firmato in data 24 aprile il decreto che determina i criteri e le priorità per l'avvio del programma di **assunzioni delle 1.000 unità di personale amministrativo**, non

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

dirigenziale per l'amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge di stabilità per l'anno 2017. Il decreto indica anche le tempistiche delle nuove assunzioni:

- a) entro il 31 maggio 2017 saranno avviati gli scorrimenti per i 120 posti di Assistente giudiziario dalle graduatorie già individuate con i provvedimenti del 7 e 14 dicembre 2016 del direttore generale del personale e della formazione, in attuazione del decreto dei Ministri Orlando e Madia del 20 ottobre 2016;
- b) entro il 30 giugno 2017 partiranno gli scorrimenti per i posti da Funzionario informatico e contabile;
- c) entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria che si determinerà all'esito del concorso per 800 posti di Assistente giudiziario, è previsto l'avvio dello scorrimento della medesima graduatoria G.U. del 22 novembre 2016 – 4^a serie speciale, n. 92 *(dal sito del Ministero Giustizia)*.

Il **Ministro Andrea Orlando** ha firmato il 26 aprile con i sindacati del personale amministrativo non dirigenziale del Ministero **un'intesa per la programmazione di interventi di rimodulazione dei profili professionali, la valorizzazione del personale e la rideterminazione delle piante organiche e di impulso per una formazione dei dipendenti maggiormente innovativa**. Nella proposta viene ripensata complessivamente l'architettura dell'ordinamento professionale del personale, anche in ragione delle recenti nuove assunzioni (concorso per 800 posti da assistente giudiziario e decreto di destinazione delle 1.000 assunzioni previste dalla legge di stabilità 2017), della riqualificazione avviata per cancellieri e ufficiali giudiziari e delle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria concluse nel febbraio scorso, nonché delle esigenze di digitalizzazione avanzata e di crescente specializzazione del lavoro giudiziario *(dal sito del Ministero Giustizia)*.



Senato della Repubblica »

In Assemblea

Martedì 4 Aprile 2017

L'Assemblea ha **approvato il ddl n. 624**, recante "Istituzione di una **Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano**". Il testo passa alla Camera. La Commissione, che procede alle

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

indagini con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, ha il compito di verificare: gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano; la gestione degli istituti bancari rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Mercoledì 5 Aprile 2017

L'Assemblea ha **rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2756** di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante **nuovi interventi urgenti** in favore delle popolazioni colpite dagli **eventi sismici del 2016 e del 2017**. Il testo è divenuto legge 7 aprile 2017, n. 45. Tra le disposizioni approvate si modifica la disciplina dei versamenti tributari, si sospendono i termini processuali ¹ e si prevede la possibilità di effettuare per **pubblici proclami la notificazione** e comunicazione delle ordinanze urgenti emesse dal sindaco (ex art. 54 TUEL):

¹ **L'articolo 17** contiene disposizioni in tema di **sospensione di termini processuali**. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-ter dell'art. 49 del D.L. 189/2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali -civili e amministrative - (comma 3 dell'art. 49) nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7 dell'art. 49) trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Il comma 3 dell'art. 49 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. E' in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio.

Ai sensi del comma 7, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente. Sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è volta a circoscrivere, con riguardo ai Comuni citati nella disposizione l'effetto delle misure di sospensione delle attività giudiziarie, alle reali esigenze connesse alla tutela dei soggetti coinvolti dal terremoto.

Nel caso di mancata dichiarazione, gli effetti sospensivi previsti dal comma 9-ter, primo periodo, cessano al 31 marzo 2017. Restano comunque salvi quelli prodottisi fino a tale data.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- nell'esercizio delle attività di protezione civile per la demolizione e messa in sicurezza di beni di proprietà privata danneggiati dal sisma;
- per ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla riduzione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- per la comunicazione del giorno e della data nella quale - ai sensi dell'art. 28, comma 6, del DL 189/2016 – si provvederà alla rimozione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici insistenti nelle aree urbane su suolo privato (decorsi 15 giorni da tale data, il Comune autorizza la raccolta ed il trasporto dei materiali, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego).

Mercoledì 12 Aprile 2017

L'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il **ddl n. 2754** di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di **sicurezza delle città**.

Mercoledì 19 Aprile 2017

L'Assemblea ha approvato definitivamente il **ddl n. 2784** di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (cd. **abrogazione voucher**).

L'articolo 1 dispone **l'abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio**, sul quale pende un referendum abrogativo, prevedendo che i buoni per prestazioni di lavoro richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2017. L'articolo 2 modifica l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendo deroghe parziali al regime ordinario di **responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori** nei confronti dei lavoratori.

Giovedì 20 Aprile 2017

L'Assemblea ha avviato l'esame del **ddl n. 2085, Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il comma 9-ter prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale (comma 7) nonché quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il **Capo II** riguarda le assicurazioni e i fondi pensione: le misure tendono a riconoscere sconti e riduzione dei costi delle polizze e a contrastare le frodi ed a modificare il rito dei processi in materia di r.c.a.²

² Si riportano le disposizioni maggiormente significative sul tema:

Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

Art. 8. (Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri: a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito; b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità; c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale; e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento. 4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche. 5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 139. - (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro; b) a



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità. 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. 6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter, non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali». Art. 10.

Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative) *omissis*:

2. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il **Capo VIII** riguarda i servizi professionali: quanto agli avvocati, elimina il vincolo di appartenenza a una sola associazione professionale, introduce l'obbligo di presentare un preventivo, consente la costituzione di società multiprofessionali e l'ingresso di soci di capitali.³

³ Si segnalano queste due disposizioni:

Art. 13. (Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio». Capo VIII

Capo VIII - Art. 53. (Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria).

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Svolgimento di interrogazioni: Il Sottosegretario di Stato Ferri ha risposto all'interrogazione 3-03490 del sulla **chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Eboli** (Salerno): il Ministero ha revocato il decreto di soppressione della sede, spetta però al Comune farsi carico degli oneri.

Mercoledì 26 Aprile 2017

A conclusione dell'esame del **Documento di economia e finanza 2017**, l'Assemblea ha **approvato la risoluzione di maggioranza** che, tra l'altro, impegna il Governo **a disattivare l'incremento delle aliquote IVA**, per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate a proseguire la semplificazione del sistema tributario e a ridefinire l'IRPEF.

Giovedì 27 Aprile 2017

L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 2085, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera dei deputati.

causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Nella seduta n. 810 i relatori hanno illustrato il provvedimento che, nel testo proposto dalla Commissione, si compone di 74 articoli. Il seguito della discussione generale, nella quale sono intervenuti i sen. Cioffi, Castaldi, Michela Montevecchi (M5S), Scalia, Linda Lanzillotta (PD) e Serenella Fucksia (Misto), è stato rinviato ad altra seduta.⁴ Il Governo ha presentato in data 24.04.2017 un maxi emendamento i cui contenuti

⁴ **Estratto dall' intervento Sen SCALIA:** (omissis) *Voglio solo brevemente, per dimostrare la verità di quanto appena espresso, raccontare la mia piccola esperienza. Io faccio l'avvocato e nella mia ormai trentennale esperienza professionale non ho mai difeso una compagnia di assicurazione. Mai. Non ho mai avuto un incarico da una compagnia di assicurazione, perché non mi occupo di infortunistica stradale e i pochi casi che mi sono capitati mi vedevano sul versante del danneggiato. Eppure mi sono beccato un'intera pagina de «il Fatto Quotidiano», che mi accusava di fare un regalo di un miliardo e mezzo alle compagnie di assicurazione, essendo io un avvocato, legale delle assicurazioni. Perché? Per un emendamento, che peraltro non aggiungeva nulla all'articolo 8, ma era semplicemente esplicativo e chiarificatore del testo, che dice che il danno non patrimoniale è uno. E non lo dice solo questo testo, ma lo dicono le Sezioni unite della Corte di cassazione dal 2008: il danno non patrimoniale è uno solo e le tante sottovoci costruite dalla fantasia della giurisprudenza e della dottrina sono, appunto, sottovoci, perché il danno è unico e deve essere stimato sulla base delle famose tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano. Io mi sono limitato a dire che quel danno, così stimato, è onnicomprensivo. Questo non avrebbe tolto nulla ai risarcimenti danni; certo, avrebbe ridotto il contenzioso. Infatti, se il danno è predeterminabile in maniera certa, quando non si discute sull'an, sul se, sul fatto, sulla responsabilità, ma solo sulla quantificazione, non c'è bisogno di andare in giudizio e le assicurazioni si mettono d'accordo tra di loro. E invece no. «il Fatto Quotidiano» riporta integralmente le posizioni di un'organizzazione di avvocati che mi ha bombardato di e-mail per quell'emendamento e non riporta le posizioni - ma così come la stampa in generale - delle associazioni dei consumatori che tutte (potrei citarle, ma non lo faccio per brevità) dicono una cosa ovvia: se il danno è predeterminabile e se vi sono criteri oggettivi, certi ed uniformi per l'intero territorio nazionale, si abbassa il contenzioso, si abbassano le spese e si riducono le polizze, perché in questo modo un regalo alle assicurazioni è tecnicamente impossibile. Le assicurazioni riversano i maggiori costi sulle polizze (ma lo fanno per legge, per la tenuta stessa del sistema, perché le assicurazioni non possono fallire, altrimenti danneggerebbero gli stessi assicurati), quindi se riducessimo i costi per le assicurazioni riducendo il contenzioso magari toccheremmo gli interessi degli avvocati (che poi sono la mia stessa categoria), ma faremmo gli interessi dei consumatori. **L'unica differenza è che la categoria degli avvocati ha la forza di stare sui giornali e di farsi sostenere dal Movimento 5 Stelle, inviando e-mail perché si sostengono le loro proposte emendative, con le quali addirittura si vuole eliminare il risarcimento diretto dell'assicurazione e prevedere la necessità di andare comunque in giudizio. Addirittura si voleva impedire all'assicurazione di concedere uno sconto ai danneggiati che si avvalsero di carrozzieri da loro indicati, a tutela - anche in quel caso - della categoria dei carrozzieri. D'altronde, credo sia di comune esperienza che le truffe si fanno con preventivi gonfiati, a volte anche con fatture gonfiate. Quindi, è auspicabile mettere in condizione la compagnia assicuratrice di poter fare uno sconto (non obbligando a rivolgersi ad un carrozziere definito) a chi si avvale di una carrozzeria di fiducia per eliminare o ridurre le truffe, per diminuire i costi e le polizze. Secondo gli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento 5 Stelle, invece, bisogna addirittura rendere obbligatoria, per le assicurazioni, la comunicazione che il danneggiato può avvalersi di qualsiasi riparatore e non è costretto a rivolgersi a riparatori indicati dall'assicurazione (omissis).***



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

possono essere consultati dal seguente sito: http://www.taxistory.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Maxiemendamento_27-04_2017_Staffettaonline-20170427173756_272760a.pdf

Interrogazioni: Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali ha risposto all'interpellanza 2-00319, presentata il 4 novembre 2015, sui **criteri di calcolo dell'ISEE per le persone svantaggiate**, che chiedeva al Governo, in conformità di alcune sentenze del TAR, di non considerare i trattamenti assistenziali nel calcolo della situazione reddituale e di non prevedere franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni. Con due decreti del 2016 e del 2017 il Governo ha modificato i criteri di calcolo nel senso indicato.

L'Assemblea è nuovamente convocata per **Martedì 2 maggio 2017** per "Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori".

In Commissione Giustizia

Proseguito l'esame congiunto dei ddl **(2153) - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio – e (2259) - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio –** sul testo unico adottato dalla Commissione ⁵.

⁵ **DDL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2153 E 2259** (Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

Art. 1.

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La presente legge non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il seguito dell'esame è stato rinviato ad altra adunanza dopo che ; fissato termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, a mercoledì 26 aprile 2017 (termine poi spostato al 10 maggio 2017 alle ore 18:00).

12/04/2017

La Commissione ha **approvato, in sede deliberante**, all'unanimità il disegno di legge nr. 2473) FALANGA ed altri - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi; nel corso della discussione si è auspicato che il Governo possa rappresentare, con gli strumenti che riterrà opportuni, al Consiglio Nazionale Forense la necessità di applicare la disciplina dei Comitati delle pari opportunità, di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 247 del 2012, in modo da uniformarne la durata con quella dei Consigli dell'ordine dai quali i Comitati predetti sono stati espressi.⁶

⁶ **Disegno di legge (nr. 2473) FALANGA ed altri - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
- c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3. (Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4. (Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5. (Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6. (Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7. (Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8. (Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9. (Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10. (Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11. (Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12. (Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
 - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
 - d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapacità della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13. (Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il "blocco" della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14. (Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
- b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
- c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15. (Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16. (Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17. (Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

19/04/2017

elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18. (Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

La Commissione ha esaminato lo **Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 405)** adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014.⁷

⁷ La direttiva 2014/41/UE oggetto di recepimento è volta a istituire un unico strumento denominato "**ordine europeo d'indagine**" (OEI) che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri. Fino alla sua entrata in vigore, prevista per il 22 maggio 2017, la circolazione transnazionale delle prove continuerà ad essere regolata dal vigente quadro normativo. Un quadro normativo che risulta essere alquanto frammentario, in quanto esso vede la covigenza di strumenti tipici della assistenza giudiziaria di tipo rogatorio (fra cui la Convenzione di Bruxelles del 2000, sul cui schema di decreto legislativo di attuazione la Commissione si è recentemente pronunciata) con nuovi strumenti investigativi basati sul principio del mutuo riconoscimento quali la decisione quadro 2003/577/GAI concernente l'esecuzione nell'Unione di provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio e la decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove. La recepita direttiva consentirà quindi, da un lato, di superare i contenuti delle citate decisioni quadro, e, dall'altro di sostituire la Convenzione di Bruxelles del 2000 nei rapporti di cooperazione in ambito UE con riguardo alle parti corrispondenti. Tale Convenzione continuerà - con riguardo ai Paesi membri - quindi a trovare applicazione solo con riguardo ai fenomeni non regolati dalla direttiva (ad es. in tema di notificazioni ovvero di rapporti tra autorità amministrative).

Passando allo schema di decreto, precisa che il provvedimento si articola in tre titoli (a loro volta ripartiti in capi) rispettivamente dedicati alle disposizioni generali; alla procedura passiva e alla procedura attiva.

Più nel dettaglio l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento: l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014. Tale attuazione deve avvenire nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo. L'articolo 2 introduce alcune definizioni, esplicitando il significato delle parole chiave attorno a cui ruota la disciplina dettata dal decreto legislativo.

L'articolo 3 prevede che i dati personali nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine, debbano essere trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.

Gli articoli da 4 a 26 disciplinano la procedura passiva, ovvero la procedura che deve essere seguita per dare esecuzione in Italia ad un ordine di indagine emesso dalle autorità di un altro Stato UE.

L'articolo 4 individua l'organo competente all'esecuzione nel procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto del luogo in cui gli atti richiesti con l'ordine europeo di indagine devono essere assunti. Questi deve provvedere con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine di indagine entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero entro un termine diverso - più breve - indicato dall'autorità di emissione, quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità. In ogni caso tale termine non può superare i 60 giorni. Nel caso in cui la richiesta di assistenza riguardi atti da eseguirsi in più distretti, è competente il procuratore del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. Nell'ipotesi di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

uno precedente il riconoscimento e l'esecuzione sono demandati al pubblico ministero competente per il procedimento iniziale.

Nel caso di atti che devono essere compiuti, per richiesta dell'autorità di emissione ovvero perché così è richiesto dalla legge italiana, dal giudice, l'articolo 5 prevede che il pubblico ministero riconosce l'ordine di indagine e presenta la richiesta di assistenza al giudice delle indagini preliminari che, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine. La disposizione successiva (articolo 6) disciplina gli obblighi formali attinenti alla attestazione dell'avvenuta ricezione dell'ordine di indagine europeo e gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di emissione.

Di indubbio rilievo è poi l'articolo 7 dello schema il quale è volto a dare attuazione al principio di proporzionalità. Più nel dettaglio, la disposizione in esame considera non proporzionato l'ordine di indagine dalla cui esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o dell'indagato o di altri soggetti coinvolti dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative e probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della relativa pena. L'articolo 8 riconosce all'autorità di emissione la facoltà di chiedere di poter partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine. Per tale finalità la disposizione prevede la possibilità per il pubblico ministero, ricevuta la richiesta, di promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Nel caso in cui non venga costituita una squadra investigativa comune, la determinazione delle modalità di partecipazione dell'autorità di emissione è demandata all'accordo tra autorità. L'articolo 9 prevede, poi, che nel caso in cui l'atto di indagine richiesto o il mezzo di ricerca della prova non siano previsti o consentiti dalla legge nazionale il procuratore della Repubblica, previa comunicazione all'autorità di emissione, provveda attraverso uno strumento probatorio diverso da quello indicato dallo Stato emittente ma comunque idoneo al raggiungimento del medesimo scopo. Sono poi contemplate alcune tassative ipotesi nelle quali l'autorità giudiziaria italiana deve dare corso all'ordine europeo di indagine direttamente e senza controlli sul rispetto del principio di proporzionalità.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi in cui l'autorità ha facoltà di rifiutare di riconoscere e dare esecuzione all'ordine di indagine. In particolare l'autorità può rifiutare l'esecuzione se l'ordine di indagine è incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erranee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto; se la persona nei cui confronti si procede gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; se l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale; se vi è un contrasto con il principio del *ne bis in idem*; se sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non è compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; se il fatto per il quale è stato emesso l'ordine non costituisce reato secondo la legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.

Nel caso in cui l'ordine di indagine è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.

L'articolo 11 contiene un lungo, tassativo elenco di gravi reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminabilità: si tratta di un elenco di fattispecie penali, pressoché integralmente corrispondenti a quelle di cui all'allegato D della direttiva.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

La disposizione successiva (articolo 12) interviene in materia di trasferimento delle prove prevedendo che il pubblico ministero trasmetta all'autorità competente dello Stato di emissione, nei tempi necessari a consentire lo svolgimento del processo, i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento. E' contemplata anche la possibilità di un trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato.

Particolarmente rilevante è l'articolo 13, in materia di impugnazioni. Oltre ad essere disciplinata l'opposizione conseguente alla comunicazione del decreto di riconoscimento prevista laddove la legge processuale riconosca diritto di avviso al difensore sono dettate norme anche con riguardo all'impugnazione in caso di sequestro.

L'articolo 14 autorizza l'autorità giudiziaria a rinviare il riconoscimento o l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine quando essi possano intervenire con lo svolgimento di un procedimento penale interno ovvero quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono già sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento. L'articolo 15 interviene in materia di spese.

Gli articoli da 16 a 22 recano disposizioni specifiche per determinati atti di indagine.

Gli articoli 16 e 17 in particolare disciplinano rispettivamente il trasferimento temporaneo di persone detenute o internate in Italia per il compimento all'estero di un atto di indagine o di prova; e il trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di emissione, ai fini del compimento di atti di acquisizione probatoria da compiersi in Italia.

L'articolo 18 disciplina l'esecuzione della richiesta di procedere con videoconferenza all'audizione della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito; mentre l'articolo 19 prevede la possibilità di audire con il mezzo telefonico, anziché con la videoconferenza, testimoni o periti.

Ancora, l'articolo 20 disciplina il caso di richiesta di informazioni in tempo reale sul flusso informatico di dati attinenti ad un conto bancario o di un istituto finanziario.

Per quanto concerne l'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il pubblico ministero provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice delle indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti c.p.p.

L'articolo 21 prevede che l'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto della disciplina nazionale delle operazioni sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. Nei casi e con le modalità di cui al medesimo articolo della citata legge n. 146, ai sensi dell'articolo 22, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, previo accordo con l'autorità di emissione, può altresì omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compiere attività controllate di pagamento di riscatti, ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.

Gli articoli da 23 a 25 disciplinano le intercettazioni di telecomunicazioni nell'ambito della procedura passiva, ovvero il procedimento da seguire per dare esecuzione in Italia a un ordine europeo di indagine che richieda il compimento di tali attività. La richiesta delle autorità nazionali di procedere con intercettazioni in altro Stato UE (procedura attiva) è invece disciplinata dagli articoli 43 e 44 dello schema.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

In particolare, gli articoli 23 e 24 sono attinenti alle attività di intercettazione e riguardano, il primo, l'intercettazione da realizzare in Italia con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria italiana e, il secondo, la notifica all'autorità italiana delle attività di intercettazione già in corso; l'articolo 25 riguarda invece la trasmissione di tabulati.

L'articolo 26 regola la possibilità di chiedere l'emissione di un ordine europeo di indagine per sequestrare prove utili nel processo penale.

A fronte dell'ordine di indagine, l'autorità giudiziaria italiana ha 24 ore di tempo per sequestrare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato.

Gli articoli da 27 a 46 disciplinano la procedura attiva, ovvero la procedura che deve essere seguita dalle autorità giudiziarie italiane per emettere un ordine di indagine da eseguire in altro Stato UE. In particolare, gli articoli da 27 a 36 dello schema recano la procedura di emissione dell'ordine di indagine.

L'articolo 27 chiarisce il campo d'applicazione di questa disciplina, che viene individuato nel procedimento penale e nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. L'ordine di indagine può essere emesso tanto dal pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, quanto dal giudice, nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, e viene indirizzato direttamente all'autorità di esecuzione. Quando l'ordine è emesso dal giudice, questi procederà sentite le parti.

In base all'articolo 28, l'ordine europeo di indagine relativo al sequestro a fini probatori può essere impugnato dall'indagato, dall'imputato, dal loro difensore, dalle persone alle quali il bene oggetto di sequestro viene sottratto. Si procede con una richiesta di riesame da presentare al tribunale entro 10 giorni dal sequestro, con le modalità previste dal codice di rito per l'impugnazione delle misure cautelari reali (articolo 324 del codice di procedura penale).

L'articolo 29 disciplina la partecipazione dell'autorità giudiziaria italiana all'esecuzione dell'ordine di indagine emesso.

L'articolo 30 individua, il contenuto dell'ordine di indagine: autorità di emissione, oggetto e ragioni della richiesta di indagine, individuazione della persona interessata dal compimento dell'atto; descrizione del fatto per cui si procede e norme di legge che si assumono essere state violate, descrizione dell'atto richiesto. L'Allegato A dello schema di decreto legislativo contiene un modello dell'ordine europeo di indagine.

L'articolo 31 disciplina l'ordine europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana su richiesta della difesa dell'indagato, dell'imputato o della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. La difesa dovrà presentare richiesta motivata dell'atto di indagine al pubblico ministero o al giudice, a seconda della fase del procedimento penale; il pubblico ministero risponderà con un decreto motivato, il giudice con ordinanza, sentite le parti.

In base all'articolo 32, l'ordine europeo di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana e tradotto è trasmesso direttamente all'autorità di esecuzione, con l'ausilio dell'autorità centrale – Ministero della Giustizia – solo nei casi indispensabili («se necessario»).

L'articolo 33 prevede che le due autorità giudiziarie, di emissione e di esecuzione dell'ordine, concordino le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova; in particolare, l'autorità di emissione dovrà informare quella di esecuzione dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

L'articolo 34 disciplina l'ipotesi in cui siano emessi due ordini di indagine tra loro collegati e prevede che nell'ordine di indagine successivo si dia notizia del legame con il precedente, che il successivo possa essere presentato direttamente dall'autorità giudiziaria di emissione che si trovi a partecipare all'esecuzione dell'ordine precedente.

L'articolo 35 disciplina, poi, il seguito dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine, prevedendo che l'autorità giudiziaria (giudice o PM) che ha emesso l'atto debba comunicare alle parti ed ai difensori gli esiti delle attività compiute dall'autorità di esecuzione.

L'articolo 36 delinea il regime di utilizzabilità processuale degli atti di indagine e delle prove assunte all'estero a seguito di un ordine europeo.

Gli articoli da 37 a 45 disciplinano la procedura attiva, di emissione dell'ordine europeo di indagine da parte dell'autorità giudiziaria italiana, con riferimento a specifiche attività.

In particolare, gli articoli 37 e 38 riguardano il trasferimento temporaneo di persone detenute. In entrambi i casi il presupposto per poter procedere è il consenso della persona da trasferire. L'articolo 39 disciplina l'ordine di indagine per svolgere un'audizione a distanza mediante videoconferenza analogamente a quanto previsto nell'ambito della procedura passiva (articolo 18 dello schema). L'articolo 40 riguarda l'ordine di indagine per gli accertamenti bancari o fiscali per i quali è prevista l'utilizzazione di uno specifico modello, indicato in una apposita sezione (H4) dell'allegato A allo schema.

Gli articoli 41 e 42– speculari agli articoli 21 e 22 dello schema sulle richieste dall'estero - riguardano le operazioni sotto copertura.

Gli articoli da 43 a 45 disciplinano la procedura attiva di emissione da parte delle autorità giudiziarie italiane di un ordine di indagine per attività di intercettazione di comunicazioni.

Più nel dettaglio, l'articolo 43 disciplina l'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia bisogno di assistenza tecnica da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro UE, al fine di intercettare una utenza (dispositivo o sistema informatico o telematico da controllare) che si trova su quel territorio. L'ordine di indagine dovrà essere redatto in base all'allegato (sez. H) e dovrà contenere i dati relativi all'autorità che ha disposto l'intercettazione, elementi utili ad individuare la persona da intercettare, i dati tecnici necessari all'operazione e la durata della stessa, i motivi della rilevanza dell'atto. L'articolo 44 riguarda invece l'ipotesi in cui, pur non essendo necessaria l'assistenza tecnica, l'intercettazione sia diretta verso un'utenza situata in altro Stato UE. Il pubblico ministero dovrà comunque informare l'autorità giudiziaria competente dello svolgimento delle operazioni, dall'inizio ovvero non appena ha notizia che l'utenza si trova in altro Stato. Dall'obbligo di informare discende l'obbligo di cessare le operazioni se l'autorità giudiziaria estera, una volta informata, comunica che l'intercettazione non può essere proseguita.

Infine, l'articolo 45 riguarda l'acquisizione dei c.d. tabulati telefonici o telematici, per la quale possono emettere un ordine di indagine tanto il pubblico ministero quanto il giudice, in ragione della fase del procedimento penale. L'ordine di indagine dovrà contenere le informazioni utili a individuare l'utenza e ad identificare la persona oggetto di indagine, oltre al reato per il quale si procede.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense


Ufficio di monitoraggio legislativo

La Commissione ha deliberato di chiedere al Governo, in via informale, una proroga del termine per l'espressione del parere.

Mercoledì 26 Aprile 2017

Seguito esame del ddl A.S. 2134 - Codice antimafia (Approvato dalla Camera dei Deputati) e rinvio: è cominciato l'esame degli emendamenti; sono stati votati gli emendamenti relativi all'articolo 1. Sono stati approvati gli emendamenti 1.8 (testo 2)*⁸, 1.15⁹ e 1.20¹⁰

Il testo del ddl e il commento possono essere letti ed approfonditi nell'allegato "Dossier dell'Ufficio Studi del Senato".



Camera dei Deputati »

L'articolo 46 specifica, da ultimo, che dall'attuazione del decreto legislativo non dovranno derivare oneri per la finanza pubblica; conseguentemente le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

⁸ 1.8 (testo 2) I RELATORI Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater codice procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;";

a-ter) alla lettera f) dopo le parole: "atti preparatori, obiettivamente rilevanti," sono inserite le seguenti: "ovvero esecutivi"».

⁹ 1.15 CAPPELLETTI, GIARRUSSO Al comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «e 322-bis» inserire le seguenti: «nonché 640-bis».

¹⁰ 1.20 D'ASCOLA Al comma 1, lettera b), dopo la lettera i-bis), aggiungere la seguente:

«i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

In Assemblea

06 aprile 2017

Approvato il Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per **l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti**" (nr. 4373).

L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 81/2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, si apportano le seguenti modifiche: viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuano metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a)); viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).

Disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (approvato dal Senato) (4394)

12 aprile 2017

Approvato col voto di fiducia il **Disegno di legge**: S. 2705. - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (approvato dal Senato) (A.C.4394)

Per approfondimenti si legga il Dossier dell'Ufficio Studi della Camera.

20 aprile 2017

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Seguito della discussione ed approvazione della proposta di legge "Disposizioni relative all'alleanza terapeutica, in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" (nr. 2996) Il testo approvato è stato trasmesso al Senato.¹¹

¹¹ Il provvedimento si compone di **6 articoli**.

L'articolo 1 detta le linee generali di **disciplina del consenso informato**, prevedendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli **2, 13 e 32 della Costituzione** e di cui **agli articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della persona)** della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. Viene promossa e valorizzata **la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico**, che trova il suo presupposto e atto fondante nel **consenso informato** nel quale si incontrano **l'autonomia decisionale del paziente** e la **competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico**. Nella relazione di cura vengono coinvolti **se il paziente lo desidera**, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia.

Viene poi disciplinato **il diritto all'informazione**, qualificato come **il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata** in modo completo aggiornato e a lei comprensibile circa:

- la diagnosi;
- la prognosi;
- i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili alternative;
- le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico.

Quanto alle **modalità di espressione del consenso** - che in qualsiasi forma sia espresso viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico - viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare quest'ultima, attraverso **videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare**.

Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia - o singoli atti del trattamento stesso -, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la propria volontà.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Con una norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010. *(Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)*.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando, ove possibile, la volontà del paziente e che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena attuazione dei principi della legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e la formazione adeguata del personale. **L'articolo 2** detta le regole per **l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci**. Per quanto attiene al **minore** il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. **Per l'interdetto** - ai sensi dell'articolo 414 del codice civile -, il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, anche in tal caso avendo di mira la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Infine il consenso informato dell'inabilitato è espresso dal medesimo e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un **amministratore di sostegno** la cui nomina prevede l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere..

Viene infine previsto che in **assenza di disposizioni anticipate di trattamento** (cfr. *infra* art.3), qualora il **rappresentante legale** del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure l'amministratore di sostegno **rifiuti le cure proposte in contrasto con il parere del medico**, che le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

L'articolo 3 prevede e disciplina le **disposizioni anticipate di trattamento** (DAT). Queste vengono definite come **l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può**, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, **esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari**, nonché il **consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari**, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può anche indicare una **persona di fiducia** - fiduciario - che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la sua accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle DAT oppure con atto successivo che viene allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che viene comunicato al disponente; di converso il suo incarico può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia circa le convinzioni e le preferenze del disponente. In caso di necessità sarà il giudice tutelare a nominare un fiduciario o ad investire di tali compiti l'amministratore di sostegno ascoltando, nel relativo procedimento, il coniuge o la parte dell'unione civile, o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. **Il medico è tenuto al rispetto delle**

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

DAT che **possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.** In caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare.

Viene poi fatto salvo il disposto del comma 7 dell'articolo 1, che, nel sancire l'obbligo del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente e la conseguente esenzione da ogni eventuale responsabilità civile e penale, dispone anche che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Circa la **forma con cui vengono espresse le DAT** viene stabilito che esse debbano essere redatte per **atto pubblico, o per scrittura privata**, e sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 per l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le **stesse forme, in qualsiasi momento**, può avvenire il **rinnovo, la modifica o la revoca delle DAT.**

Le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica, o il fascicolo sanitario elettronico, o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale, possono - con proprio atto - regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento in banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia od indicare dove esse siano reperibili.

Viene infine stabilito che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero della salute, le Regioni e le aziende sanitarie provvedono a dare le necessarie informazioni circa la possibilità di redigere le DAT.

L'articolo 4 prevede e disciplina la **possibilità di definire, e di fissare in un atto**, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una **pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico**, alla quale **il medico è tenuto ad attenersi** qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il paziente e - con il suo consenso - i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai sensi di quanto stabilito in tema di consenso informato (cfr. art. 1) in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

Viene poi stabilito che il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente, con le stesse forme di cui al periodo precedente.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Calendario dell'Assemblea

<p>Martedì 2 (<i>p.m., con eventuale prosecuzione notturna</i>), mercoledì 3 e giovedì 4 maggio (<i>a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 5 maggio</i>) (<i>con votazioni</i>).</p>	<p>Seguito dell'esame dei progetti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ proposta di legge n. 3785-A/R e abbinate – Modifica all'articolo 59 del codice penale, in materia di legittima difesa. <p>Seguito dell'esame delle mozioni Rosato ed altri n. 1-01508, Binetti ed altri n. 1-01558, Cominardi ed altri n. 1-01559, Rampelli ed altri n. 1-01561, Ricciatti ed altri n. 1-01562, Palese ed altri n. 1-01571, Allasia ed altri n. 1-01607 e Catalano ed altri n. 1-01608 in materia di robotica ed intelligenza artificiale.</p>
<p>Martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio (<i>a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 12 maggio</i>) (<i>con votazioni</i>).</p>	<p>Seguito dell'esame dei progetti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ proposta di legge n. 3558 – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista; ○ disegno di legge n. 3671-ter e abbinata – Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
<p>Lunedì 15 maggio (<i>a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna</i>).</p>	<p>Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3139-B – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (<i>approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato</i>).</p>

Vengono richiamate le norme di cui all'articolo 3, relative alle disposizioni anticipate di trattamento, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo.

L'**articolo 5**, con una **disposizione transitoria**, sancisce l'applicabilità delle disposizioni della legge ai documenti contenenti la volontà del disponente circa i trattamenti sanitari depositati presso il comune di residenza o davanti ad un notaio prima dell'entrata in vigore della legge medesima, stabilendo quindi l'efficacia retroattiva della stessa. Infine l'**articolo 6** pone la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

<p>Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 19 maggio) (con votazioni).</p>	<p>Seguito dell'esame delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ n. 3139-B – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato); ○ n. 4144 e abbinate – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (approvata dal Senato).
<p>Lunedì 22 maggio (a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna)</p>	<p>Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ n. 4368 e abbinate – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (approvata dal Senato);
<p>Martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 26 maggio) (con votazioni).</p>	<p>Seguito dell'esame delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ n. 4368 e abbinate – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (approvata dal Senato);
<p>Lunedì 29 maggio (a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna)</p>	<p>Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato); ○ disegno di legge S. 2085 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (collegato) (approvato dalla Camera – ove trasmesso dal Senato); <p>Discussione sulle linee generali delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-</p>

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	<p>01610 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.</p> <p>Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ n. 4130 e abbinate – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni; ○ n. 4002 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale <i>(ove concluso dalla Commissione)</i>; ○ n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo <i>(ove concluso dalla Commissione)</i>.
<p>Martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno <i>(a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna) (con votazioni)</i>.</p>	<p>Seguito dell'esame dei progetti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo <i>(scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato)</i>; ○ disegno di legge S. 2085 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza <i>(collegato) (approvato dalla Camera – ove trasmesso dal Senato)</i>; ○ proposta di legge n. 2352 e abbinate – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. <p>Seguito dell'esame delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle</p>

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	<p>ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.</p> <p>Seguito dell'esame delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">○ n. 4130 e abbinate – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni;○ n. 4002 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale <i>(ove concluso dalla Commissione)</i>;○ n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo <i>(ove concluso dalla Commissione)</i>.
--	---

In Commissione Giustizia

Mercoledì 12 aprile 2017

La Commissione ha approvato la proposta di legge: "Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa" (3785)¹²

La Commissione ha proseguito l'esame del **A. C. 4368 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario**, approvato dal Senato; l'esame viene quindi rinviato. Per approfondimenti si rimanda al Dossier dell'Ufficio Studi della Camera dei Deputati.

¹²

MODIFICA ALL'ARTICOLO 59 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

Art. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Giovedì 20 aprile 2017

La **Commissione Giustizia**, ha approvato il seguente **parere** sul **Documento di economia e finanza relativo all'anno 2017** rilevato che:

con la raccomandazione n. 2 del 12 luglio 2016 il Consiglio europeo aveva invitato l'Italia a «potenziare la lotta contro la corruzione, anche riformando l'istituto della prescrizione entro fine 2016» e a «ridurre la durata dei procedimenti civili, dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause»;

nel Programma nazionale di riforma 2017 (PNR), allegato al DEF, figurano azioni strategiche finalizzate al recupero di competitività del settore della giustizia, con specifico riguardo al processo penale, alla prescrizione, e all'efficienza del processo civile;

in particolare, il predetto programma prevede l'approvazione, entro il prossimo mese di giugno, del disegno di legge di riforma del processo penale (C. 4368), nel quale è confluita anche la riforma dell'istituto della prescrizione, nonché l'approvazione, entro il corrente anno, del disegno di legge di riforma del processo civile (S. 2284), già approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato;

parimenti entro il 2017, il PNR prevede l'approvazione del disegno di legge A.S 1687, di iniziativa governativa, che introduce misure di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa, e dell'A.S 2134, già approvato dalla Camera, che reca ampie modifiche al Codice antimafia, intervenendo, tra l'altro sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati alla stessa criminalità organizzata;

tra le azioni strategiche contemplate dal PNR, nell'ambito delle politiche relative a banche e credito, è inserita anche la riforma della disciplina delle crisi di impresa e delle procedure di insolvenza (A.S 2681, approvato dalla Camera il 10 febbraio 2017), del quale è prevista l'approvazione entro il 2017;

appare opportuno, per rafforzare gli strumenti di contrasto alla corruzione, inserire nel cronoprogramma relativo al 2017 anche l'approvazione dell'A.S 2208, licenziato dalla Camera il 21 gennaio 2016, in materia di whistleblowing;

preso favorevolmente atto delle misure adottate dal Governo per migliorare le performance dei tribunali, sia in termini qualitativi che quantitativi, attraverso il reclutamento di nuovi magistrati, l'assunzione di 1000 unità di personale non dirigenziale, nonché il rafforzamento dei tirocini formativi;

evidenziato, in particolare, che tali misure, nel triennio 2014-2017, hanno consentito di pervenire all'assunzione di 1.729 unità, mentre dallo svolgimento delle procedure concorsuali già avviate per l'accesso di nuove professionalità dall'esterno, si arriverà a ridurre la carenza di copertura degli organici del personale amministrativo dal 21,44 per cento attuale al 19,23 per cento;



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

esprime **PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità di inserire, tra le azioni strategiche previste nel Programma nazionale di riforma per l'anno 2017, l'approvazione dell'A.S. 2208 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. Atto n. 405.

Giovedì 27 aprile 2017

La Commissione giustizia ha proseguito l'esame del seguente provvedimento: "**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:**a) **Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;b) **Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013" (AC 2801); respinto un unico emendamento presentato è stato rinviato il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa dei pareri delle competenti commissioni.

Sempre nella riunione del 27 aprile la Commissione giustizia, esaminato il provvedimento "**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. (Atto n. 405)**" ed ha adottato la seguente proposta di parere favorevole sullo stesso

(omissis)

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «richiesti», aggiungere le seguenti: «informa della richiesta il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale»;

2) all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Dell'emissione dell'ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale».

Interrogazioni

Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il rappresentante del Governo ha precisato che non si prevede per il lavoratori tirocinanti del Ministero della Giustizia la possibilità di accedere ai ruoli della pubblica amministrazione senza espletare alcun previo concorso pubblico.

Sulla situazione di criticità del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in ragione delle scoperture del personale di magistratura rispetto all'organico previsto, peraltro sottodimensionato rispetto alle effettive esigenze dell'ufficio.

Il rappresentante del Governo ha risposto che allo stato attuale, tenuto conto dell'esito della procedura straordinaria avviata dal Consiglio Superiore della Magistratura che ha consentito la copertura di un posto nello scorso mese di gennaio, risultano vacanti 3 unità di giudice, con una percentuale di scopertura pari al 25 per cento, oltre alla scopertura del posto semidirettivo.

Come noto, la copertura delle vacanze è rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura che, con delibera dello scorso 17 gennaio, ha destinato due dei predetti posti vacanti di giudice ai magistrati ordinari in tirocinio, nominati con decreto ministeriale 18 gennaio 2016, i quali prenderanno possesso nelle sedi assegnate nel prossimo mese di novembre. L'assetto organico del Tribunale è stato definito nell'ambito del decreto ministeriale del 15 febbraio 2017; con riferimento agli uffici del distretto di Messina, va rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede del prescritto parere sul decreto di rideterminazione delle piante organiche, non ha inteso formulare osservazioni per il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Calendario settimana dal 2 al 5 maggio Commissione Giustizia

Martedì 2 maggio 2017

Ore
13.25

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. [4220](#) Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale

Ore
14.30

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (seguito esame [atto n. 405](#) - Rel. Ferranti)

Mercoledì 3 maggio 2017

Al
termine

SEDE CONSULTIVA



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Alla VI Commissione: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (esame C. [4410](#) approvata dal Senato, ed abb. - Rel. Morani)

Ore 9 COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa (esame emendamenti C. [3785-2892-3380-3384-3419-3424-3427-3434-3774-3777](#) A/R - Rel. per la maggioranza: Ermini; Relatori di minoranza: La Russa e Molteni)

Ore 14 COMMISSIONI RIUNITE (Aula II Commissione)

(II e VI) ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (seguito esame [Atto n. 389](#) - Rel. per la II Commissione: Ferranti; Rel. per la VI Commissione: Boccadutri)

Ore 15 COMMISSIONI RIUNITE (Aula II Commissione)

(II e XII) SEDE REFERENTE

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (seguito esame C. [3139-B](#), approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato - Rel. per la II Commissione: Campana; Rel. per la XII Commissione: Beni)

Giovedì 4 maggio 2017

Al termine SEDE REFERENTE

- Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (esame C. [4439](#) approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato - Rel. Rossomando)

- Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (esame C. [4073](#) Vecchio - Rel. Mattiello)

Si allegano i Dossier indicati .

per O.C.F. – Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Coordinatore



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo